

**INTEGRATA E MODIFICATA CON LE DELIBERAZIONI 34/2022/R/COM,
11/2024/R/COM E 8/2025/R/COM**

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021
503/2021/R/COM**

**ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO INTEGRATO
A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI
NEL 2016 E 2017**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1181^a riunione del 16 novembre 2021

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l'Agencia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016", come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito: decreto-legge 189/16);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, convertito, con modificazioni in legge 7 aprile 2017, n. 45;
- il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
- il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito: decreto-legge 148/17);
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, come convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (di seguito: decreto-legge 55/18);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, come convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito: decreto-legge 104/20);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto””, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante

“Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016” e la successiva integrazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 198 del 25 agosto 2016;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 settembre 2016;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto del 24 agosto 2016” (di seguito: deliberazione 474/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 618/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico, in relazione al terremoto in Centro Italia del 26 ottobre 2016” (di seguito: deliberazione 618/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2016, 619/2016/R/com, recante “Integrazioni urgenti alla deliberazione dell’Autorità 618/2016/R/com, in relazione alle disposizioni conseguenti al terremoto in Centro Italia” (di seguito: deliberazione 619/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 726/2016/R/com, recante “Disposizioni urgenti in relazione al bonus elettrico e al bonus gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l.189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 252/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 517/2017/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle modalità applicative delle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 11 agosto 2017, 608/2017/R/com, recante “Misure

- straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 81/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 81/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 312/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 397/2018/R/com, recante “Compensazione dei ricavi per le imprese distributrici di gas e di energia elettrica conseguenti alla riduzione del numero di punti serviti a seguito degli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 587/2018/R/com, recante “Ulteriori misure straordinarie ed urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 587/2018/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 54/2020/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” (di seguito: deliberazione 54/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2020, 429/2020/R/com, recante “Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 429/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel, e il relativo A recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza” (di seguito: TIV);
 - la Segnalazione dell’Autorità 17 dicembre 2020, 559/2020/I/com, “Segnalazione dell’Autorità a Parlamento e Governo in merito al quadro normativo relativo alle misure adottate a seguito degli eventi sismici verificatisi nell’agosto 2016 nel Centro Italia e nell’agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio”;
 - la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2021, 111/2021/R/com, recante “Misure urgenti in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (di seguito: deliberazione 111/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 277/2021/R/com, recante “Ulteriori misure urgenti e avvio del procedimento in materia di servizi elettrico, gas e idrico

integrato per favorire l'erogazione delle agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio” (di seguito: deliberazione 277/2021/R/com);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 361/2021/R/com, recante “Compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi conseguenti alle agevolazioni relative alle quote fisse delle forniture di elettricità e gas delle popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici” (di seguito: documento per la consultazione 361/2021/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 settembre 2021, 368/2021/R/com, recante “Orientamenti in materia di proroga delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16” (di seguito: documento per la consultazione 368/2021/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 2 della legge 481/95, l'Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
- il decreto-legge 201/11, trasferendo all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l'Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, con le deliberazioni 474/2016/R/com, 618/2016/R/com e 619/2016/R/com, l'Autorità, nelle more dell'emanazione di eventuali provvedimenti normativi, ha adottato disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni colpite, analogamente a quanto fatto in occasione di precedenti eventi calamitosi, sospendendo i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere e rimandando ad un successivo provvedimento l'individuazione del periodo di sospensione nonché l'introduzione di norme in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria;
- successivamente, con le deliberazioni 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 81/2018/R/com, l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e dall'articolo 2bis, commi 24 e 25, del

decreto-legge 148/17, approvando le disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie, sospensione dei termini di pagamento delle fatture e rateizzazione degli importi delle fatture sospese;

- in particolare, con la richiamata deliberazione 252/2017/R/com, l’Autorità ha previsto il riconoscimento automatico delle suddette agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, nonché a favore delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (di seguito: SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (di seguito: MAPRE), ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
- peraltro, l’Autorità, dapprima con deliberazione 587/2018/R/com e poi con deliberazione 54/2020/R/com, ha dato attuazione all'articolo 1, comma 6bis, del decreto-legge 55/18, definendo le esenzioni previste a maggior tutela dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse” dei Comuni colpiti, individuate mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018;
- l’Autorità, sulla base di quanto disposto dall’articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge 104/20, è poi intervenuta nuovamente, con deliberazione 429/2020/R/com, a favore delle popolazioni colpite dai menzionati eventi sismici, prorogando sino alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di natura tariffaria di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
- più di recente, e in coerenza con le modifiche normative disposte, da ultimo, dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, con deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità ha modificato il quadro regolatorio disposto con le precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com e, tenuto conto delle misure di tutela previste dal richiamato decreto-legge 183/20 a favore delle popolazioni del Centro Italia, ha prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021:
 - le esenzioni, previste dall’articolo 2bis, comma 25, del decreto-legge 148/17, a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
 - le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture inagibili che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato a seguito degli eventi sismici;
 - le agevolazioni a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE (aventi analoga funzione), ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni medesime, tenuto conto del criterio temporale del “*completamento della ricostruzione*”

individuato dal legislatore per i richiamati soggetti;

- le agevolazioni di cui ai precedenti alinea, ai sensi dell'articolo 6 della menzionata deliberazione 111/2021/R/com, sono riconosciute e contabilizzate nella fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, il cui termine ultimo di emissione è fissato alla data del 31 dicembre 2021; gli esercenti la vendita e i gestori del SII provvedono a rateizzare gli importi della fattura medesima sulla base del (nuovo) periodo minimo di dilazione pari a 120 (centoventi) mesi, in conformità a quanto previsto dal citato decreto-legge 183/20;
- infine, con deliberazione 277/2021/R/com, l'Autorità, anche in considerazione della particolare situazione emergenziale che ancora coinvolge gli operatori dei territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del Centro Italia e tenuto conto dell'esigenza di assicurare adeguate misure di tutela a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai menzionati eventi, ha:
 - confermato le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate e dei gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), in linea con la disciplina già prevista dalla richiamata deliberazione 252/2017/R/com;
 - ritenuto opportuno avviare due procedimenti per l'adozione di provvedimenti volti a:
 - a) introdurre forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse";
 - b) definire le indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, fino al "*completamento della ricostruzione*", in conformità a quanto previsto dall'articolo 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 183/20.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento per la consultazione 361/2021/R/com, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione all'introduzione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e, in particolare, ha prospettato che:
 - ciascun esercente la vendita abbia diritto a ricevere, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, un ammontare pari al valore:
 - a) della componente RCV di cui al TIV, *pro tempore* vigente, per le forniture di energia elettrica in maggior tutela;
 - b) del corrispettivo PCV al netto della componente DISPBT di cui al TIV, *pro tempore* vigente, per le forniture di energia elettrica del mercato libero relative a clienti che avrebbero avuto diritto alla maggior tutela;

- c) del corrispettivo PCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica relative a clienti diversi da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) della componente in quota fissa QVD, relativa alla corrispondente tipologia di gas, di cui al TIVG, pro tempore vigente, per le forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale;
- relativamente al meccanismo di riconoscimento dei mancati ricavi, sia istituita una specifica procedura da affidare alla gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e da svolgersi nella seconda metà dell'anno 2022;
- i saldi del meccanismo siano posti in capo ai conti già individuati nella deliberazione 252/2017/R/com a copertura delle compensazioni dei mancati ricavi degli esercenti la vendita relativamente alle altre agevolazioni a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma;
- le 5 (cinque) osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione 361/2021/R/com hanno evidenziato un generale consenso sulle soluzioni prospettate dall'Autorità da parte dei soggetti interessati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 368/2021/R/com, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla definizione delle indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie fino al "*completamento della ricostruzione*" a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16 e, in particolare, ha prospettato:
 - le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni a favore dei soggetti beneficiari, in linea con la disciplina recata dalla precedente deliberazione 252/2017/R/com;
 - i criteri per l'individuazione del periodo di durata delle agevolazioni, in piena aderenza alla *ratio* della previsione normativa, correlando la conclusione delle agevolazioni medesime alla permanenza delle utenze e delle forniture colpite dal sisma nelle strutture abitative di emergenza più sopra richiamate;
 - le modalità per la sospensione delle agevolazioni previste a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, a seguito del rientro dei soggetti beneficiari nella propria abitazione o del verificarsi di altro evento che faccia venir meno il beneficio abitativo;
 - le modalità per la compensazione dei minori ricavi, sostenuti dagli esercenti la vendita, dalle imprese di distribuzione e dai gestori del SII, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture di cui al precedente alinea;

- dalle 5 (cinque) osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione 368/2021/R/com è emersa generale condivisione dell'impostazione prospettata dall'Autorità;
- la quasi totalità dei soggetti rispondenti alla consultazione ha tuttavia evidenziato la necessità che il processo di riconoscimento e sospensione dell'agevolazione sia gestito in modo semplificato, in particolare: (i) è stata sottolineata l'opportunità di impostare l'interruzione dell'agevolazione come conseguenza automatica delle prestazioni di cessazione del contratto e voltura, fatto salvo il caso di voltura *mortis causa*; (ii) è stato ritenuto generalmente superfluo l'invio di una comunicazione aggiuntiva da parte dei clienti/utenti finali interessati all'esercente la vendita ovvero al gestore del SII, fatto salvo il caso di subentro nell'alloggio di emergenza di nuovi soggetti beneficiari;
- in uno dei contributi ricevuti è stata, altresì, evidenziata l'opportunità di integrare la disciplina in materia di riconoscimento delle agevolazioni alle forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, con specifiche disposizioni relative alla gestione dei pagamenti eventualmente già effettuati dai clienti finali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle risposte alle consultazioni di cui ai documenti 361/2021/R/com e 368/2021/R/com, alcuni esercenti di energia elettrica e gas hanno richiesto che l'Autorità intervenga con ulteriori misure volte a:
 - definire specifiche modalità per un'adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione da 36 (trentasei) a 120 (centoventi) mesi del periodo minimo per la rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse o da emettere nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale disposta dalla normativa primaria;
 - aggiornare la disciplina della cessione del credito attualmente prevista in caso di *switching* al fine di adeguarla relativamente ai clienti finali che beneficiano della suddetta rateizzazione, anche in vista della rimozione delle tutele di prezzo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti prospettati in relazione all'introduzione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette "zone rosse" dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
- al fine di dare completa attuazione all'insieme di misure introdotte dal richiamato decreto-legge 183/20, e a maggior garanzia delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, prevedere che:
 - le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dalla deliberazione 252/2017/R/com siano riconosciute, in coerenza con l'evidente *ratio* di tutela

della disposizione legislativa – che stabilisce l'estensione temporale delle agevolazioni medesime in maniera indeterminata proprio a favore di tali utenze, evidentemente ritenendole meritevoli di una forma di tutela rafforzata – fino a che sia soddisfatta la condizione di permanenza nelle SAE ovvero nei MAPRE, nell'ipotesi che i titolari delle medesime utenze e forniture facciano rientro o si spostino in altra abitazione solo in seguito al completamento della ricostruzione;

- le agevolazioni previste a tutela delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano riconosciute a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio – di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com – e comunque a far data dal 1 gennaio 2022, nell'ambito del normale ciclo di fatturazione;
- definire le modalità operative per la sospensione delle agevolazioni previste, disponendo, anche in considerazione delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione, e nell'ipotesi di subentro nelle SAE e nei MAPRE di nuovi soggetti beneficiari, che, a partire dal 1 gennaio 2022:
 - gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII provvedano a sospendere le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti alloggiati nelle SAE e nei MAPRE, solo a seguito della richiesta di cessazione o voltura d'utenza, fatta eccezione per i casi di voltura *mortis causa*;
 - i soggetti beneficiari dei contributi per l'autonoma sistemazione (CAS), che eventualmente subentrino nella titolarità delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE a seguito delle prestazioni di cessazione o voltura, trasmettano agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII apposita istanza, entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento nella struttura abitativa di emergenza, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste;
 - in deroga a quanto indicato ai precedenti alinea, qualora il soggetto titolare delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE sia il Comune (ovvero un altro ente pubblico), e solo nei casi in cui l'alloggio di emergenza cambi beneficiario e il nuovo soggetto non risulti titolare delle agevolazioni previste a seguito degli eventi sismici, il medesimo Comune (ovvero un altro ente pubblico) trasmetta agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII apposita comunicazione, utile ai fini della sospensione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento;
- prevedere che i minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle suddette agevolazioni siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti, in analogia con quanto già disposto dalla deliberazione 252/2017/R/com e, con riferimento al servizio idrico integrato, a seguito di presentazione, da parte del gestore interessato, di apposita istanza alla CSEA entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento dell'agevolazione;
- disporre che anche le compensazioni degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse” siano compensati nell'ambito dei medesimi meccanismi, in quanto afferenti a tutte le tipologie di clienti finali ricadenti nell'ambito dell'intervento (clienti aventi

diritto al servizio di maggior tutela – siano essi serviti nel suddetto servizio o nel mercato libero – e altri clienti del mercato libero);

- al fine di efficientare il processo di riconoscimento delle agevolazioni alle forniture site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, prevedere che, fermo restando il termine per l'emissione della fattura di conguaglio al cliente finale di cui al comma 2.3 della deliberazione 429/2020/R/com, i venditori, ai fini della corretta fatturazione tra operatori, forniscano agli esercenti la distribuzione, entro un termine certo e stabilito, le informazioni relative agli eventuali pagamenti già effettuati dai clienti finali.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- fornire agli operatori un quadro di regole certo per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE a decorrere dalla data del 1 gennaio 2022, anche tenuto conto dell'approssimarsi del termine (ultimo) del 31 dicembre 2021, previsto con la precedente deliberazione 111/2021/R/com, ai fini dell'emissione della fattura di conguaglio, contabilizzante le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti beneficiari;
- confermare la previsione in base alla quale le fatture di periodo - emesse successivamente alla fattura di conguaglio - contabilizzanti gli importi oggetto di agevolazione a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano (eventualmente) rateizzate su richiesta del cliente finale, in conformità ai criteri previsti dalla regolazione vigente in materia di cui al TIV e al TIVG, anche al fine di evitare ulteriori interventi da parte degli operatori nei sistemi di fatturazione e nella gestione del credito;
- che le richieste degli esercenti di definire ulteriori misure volte a definire modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione a 120 (centoventi) mesi del periodo di rateizzazione e ad aggiornare la disciplina della cessione del credito attualmente prevista in caso di *switching*, in considerazione della suddetta rateizzazione ed in vista della rimozione delle tutele di prezzo, siano valutate nell'ambito di un tavolo tecnico istituito presso la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si definiscono come:

- “contributi autonoma sistemazione” (CAS) i contributi individuati dall’articolo 3 dell’Ordinanza 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- “immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione” gli immobili di cui all’articolo 14 del decreto-legge 8/17 da destinare temporaneamente ai soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
- “moduli abitativi provvisori rurali di emergenza” (MAPRE) i moduli individuati dall’articolo 3, comma 1, dell’Ordinanza 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile;
- “strutture abitative di emergenza” (SAE) i complessi adibiti a civile abitazione di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 394 del 19 settembre 2016.

Articolo 2

Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE

2.1 Sono prorogate fino alla data di richiesta di cessazione o voltura d’utenza, le agevolazioni di cui all’Articolo 5, all’Articolo 6, all’Articolo 8, all’Articolo 9, all’Articolo 11 e all’Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture:

- a) site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture;
- b) site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

2.2 Sono prorogate, altresì, fino alla data di cui al precedente comma 2.1 le agevolazioni di cui al comma 1.2 della deliberazione 111/2021/R/com disposte a favore delle utenze e forniture di cui al medesimo comma 2.1, lettere a) e b).

2.2bis Fermo restando quanto sopra, a fini tariffari, le utenze domestiche di cui al

precedente comma 2.1, lettere a) e b)., sono assimilate alle utenze domestiche residenti.

Articolo 3

Modalità per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE

- 3.1 Le agevolazioni di cui al precedente comma 2.1 sono riconosciute ai soggetti beneficiari nell'ambito del normale ciclo di fatturazione, a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, e comunque a far data dal 1 gennaio 2022.

Articolo 4

Modalità per la sospensione delle agevolazioni riconosciute alle utenze e alle forniture site nelle SAE e nei MAPRE

- 4.1 Gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII sospendono le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e b), solo a seguito della richiesta di cessazione o voltura d'utenza. Fanno eccezione i casi di voltura *mortis causa*.
- 4.2 I soggetti beneficiari dei CAS, che dovessero eventualmente subentrare, a seguito delle prestazioni di cessazione o voltura, nella titolarità delle utenze e forniture di cui al precedente comma 2.1, lettere a) e b), trasmettono agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII apposita istanza entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento nella struttura abitativa di emergenza.
- 4.3 Nella medesima istanza, e ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, i soggetti di cui al precedente comma 4.2 autocertificano che la struttura abitativa di emergenza è stata assegnata dal Comune o altro ente pubblico in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- 4.4 A seguito del ricevimento dell'istanza di cui al precedente comma 4.2, i gestori del SII provvedono ad applicare le agevolazioni a favore dei nuovi soggetti beneficiari dalla data della voltura o del subentro.
- 4.5 Gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e gas naturale trasmettono, tramite PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento, l'istanza di cui al precedente comma 4.2 all'azienda distributrice competente che provvede ad applicare, entro il quinto giorno lavorativo dal ricevimento della medesima istanza, le agevolazioni spettanti ai soggetti beneficiari dalla data della voltura o del subentro.
- 4.6 In deroga a quanto previsto al precedente comma **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, qualora il soggetto titolare delle utenze e forniture di cui al

precedente comma 2.1, lettere a) e b), sia il Comune (ovvero un altro ente pubblico), e solo nei casi in cui l'alloggio di emergenza cambi beneficiario e il nuovo soggetto non risulti destinatario delle agevolazioni previste a seguito degli eventi sismici, il medesimo Comune (ovvero un altro ente pubblico) trasmette agli esercenti l'attività di vendita e ai gestori del SII apposita comunicazione di sospensione delle agevolazioni di cui al precedente Articolo 2.

- 4.7 Nei casi di cui al precedente comma 4.6, gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII sospendono le agevolazioni di cui all'Articolo 2 a decorrere dalla data del subentro.

Articolo 5

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita e delle imprese distributrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate

- 5.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni disposte a favore delle utenze e forniture di cui al precedente Articolo 2, nei limiti e secondo quanto previsto dai commi 17.1, 17.6, 17.7, 18.1 e 19.1 della deliberazione 252/2017/R/com, sono compensati dalla CSEA, nell'ambito della perequazione generale, con cadenza annuale.
- 5.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 5.1, le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, gli esercenti la vendita e le imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate trasmettono alla CSEA, con le modalità da questa definite, apposita istanza di riconoscimento con il dettaglio su base annua delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento.
- 5.3 I soggetti di cui al precedente comma 5.2 tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 5.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 5.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 5.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 41.1, lettere g) e n) del TIT 2020-2023 nonché, a partire dal 1 gennaio 2024 dal comma 10.1, lettera f) e m) del TIPPI e al conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas di cui all'Articolo 77 della RTDG 2020-2025, alimentato dalla componente tariffaria UG1 di cui comma 42.3, lettera f), della RTDG 2020-2025.
- 5.5 La CSEA provvede, entro il 30 giugno 2022, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui al presente Articolo.
- 5.6 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai soggetti di cui al precedente comma 5.2.

Articolo 6

Compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi alle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse”

- 6.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle agevolazioni disposte a favore delle forniture di cui ai commi 5.3, 6.2, 8.2, 9.2 e 11.3 della deliberazione 252/2017/R/com, sono compensati dalla CSEA.
- 6.2 Ai fini del riconoscimento delle compensazioni di cui al precedente comma 6.1, gli esercenti l'attività di vendita trasmettono apposita istanza alla CSEA, con le modalità e nei termini di cui al comma 6.6.
- 6.3 Ciascun esercente la vendita che presenta istanza ha diritto a ricevere dalla CSEA, per ciascuna fornitura che ha beneficiato delle agevolazioni di cui al comma 6.1, e relativamente al periodo di applicazione di tale agevolazione, un ammontare pari al valore:
- della componente RCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica in maggior tutela;
 - del corrispettivo PCV al netto della $DISP_{BT}$ di cui al TIV, pro tempore vigenti, per le forniture di energia elettrica del mercato libero relativi a clienti che avrebbero avuto diritto alla maggior tutela;
 - del corrispettivo PCV di cui al TIV, pro tempore vigente, per le forniture di energia elettrica relative a clienti finali diversi da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - della componente in quota fissa QVD, relativa alla corrispondente tipologia di gas, di cui al TIVG, pro tempore vigente, per le forniture di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale. A tal fine la componente QVD da assumere come riferimento per i clienti non domestici di gas naturale è quella relativa ai condomini con uso domestico.
- 6.4 Gli esercenti la maggior tutela hanno diritto a ricevere, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a) del comma 6.3, la restituzione della differenza tra (PCV- $DISP_{BT}$) e RCV eventualmente versate nell'ambito del meccanismo di cui all'articolo 16 del TIV relativamente alle forniture beneficiarie delle agevolazioni di cui al comma 6.1.
- 6.5 Gli esercenti del mercato libero possono presentare richiesta di riconoscimento dei mancati ricavi, quantificati come indicato al comma 6.3, solo relativamente alle forniture rispetto alle quali dichiarino alla CSEA di avere applicato componenti in quota fissa.
- 6.6 La CSEA provvede alla raccolta delle istanze e alla quantificazione e liquidazione del saldo dell'ammontare spettante a ciascun esercente l'attività di vendita secondo le seguenti tempistiche e modalità:
- entro il 31 luglio 2022, la CSEA pubblica le istruzioni operative e i moduli per la presentazione dell'istanza di partecipazione;

- b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dal 2022, ciascun esercente la vendita comunica alla CSEA la propria volontà di partecipare al meccanismo e le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare da riconoscere, presentando istanza di partecipazione con le modalità definite dalla CSEA medesima;
 - c) entro il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2022, la CSEA provvede a verificare la completezza delle istanze di partecipazione ai fini dell'ammissibilità di queste ultime, calcola e comunica l'ammontare riconosciuto all'Autorità e a ciascun esercente la vendita partecipante, per quanto di rispettivo interesse;
 - d) entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2022, la CSEA provvede a versare a ciascun esercente la vendita partecipante l'ammontare riconosciuto.
- 6.7 La CSEA provvede alle verifiche, anche a campione, in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto delle istanze di cui alla lettera b) del comma 6.6.
- 6.8 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo ai conti di cui al precedente comma 5.4.
- 6.9 Laddove, a seguito delle modifiche intervenute nell'assetto dei mercati retail di energia elettrica e gas naturale, il valore di uno dei corrispettivi e/o componenti di cui al presente articolo relativo ad una determinata tipologia di cliente non fosse più definito dall'Autorità, il valore del corrispettivo e/o componente da considerare ai fini di quanto previsto al precedente comma 6.3 è pari a quello da ultimo aggiornato e pubblicato dall'Autorità per la corrispondente tipologia di cliente.

Articolo 7

Compensazione dei gestori del servizio idrico integrato

- 7.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 29.1, 30.1, 30.3 e 30.4 della deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze di cui al precedente comma 2.1, diversi da quelli inerenti ai meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla CSEA con cadenza annuale.
- 7.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.1, i gestori del SII trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento delle agevolazioni, apposita istanza alla CSEA e all'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, il quale comunicherà, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, alla CSEA, il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.
- 7.3 I gestori del SII tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 7.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.

- 7.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 7.1 sono posti in capo al Conto UI1 di cui al comma 24.3 della deliberazione 6/2013/R/com.
- 7.5 Non sono soggetti a compensazione le partite perequative locali ed i consumi anomali derivanti da danni causati dagli eventi sismici.
- 7.6 La CSEA provvede ad erogare le compensazioni richieste ai sensi del precedente comma 7.1 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 7.2, come validata dall'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente.
- 7.7 La CSEA provvede, entro il 30 giugno 2022, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui al presente Articolo.
- 7.8 La CSEA provvede alle verifiche, anche mediante controlli a campione, in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dai gestori del SII ai sensi del presente Articolo.

Articolo 8

Modifiche alla deliberazione 429/2020/R/com

- 8.1 Al termine dell'articolo 1, comma 1.5, della deliberazione 429/2020/R/com sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando il termine per l'emissione della fattura di conguaglio ai clienti finali di cui al successivo comma 2.3, l'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale, ai fini della corretta fatturazione tra operatori, trasmette altresì, tramite PEC, all'impresa distributrice competente, entro il 31 dicembre 2021, le informazioni relative a eventuali pagamenti già effettuati dal cliente finale."

Articolo 9

Disposizioni finali

- 9.1 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a far data dal 1 gennaio 2022 e, con riferimento all'applicazione delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, a decorrere dal primo ciclo di fatturazione utile successivo all'emissione della fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com.
- 9.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, agli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, all'ANCI, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico S.p.A..
- 9.3 Il presente provvedimento e la deliberazione 429/2020/R/com, come risultante



dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini